

Il Tar Lombardia, Milano, sez. IV, con la sentenza n. 343/2024 conferma che anche con il nuovo codice dei contratti il Rup può delegare le attività istruttorie relative al sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta alla struttura di supporto ma non può delegare il giudizio finale e l'adozione del conseguente provvedimento.

Il caso

Tra i vari motivi di doglianza, il ricorrente – partecipante ad una procedura ristretta per aggiudicazione della progettazione esecutiva e dei correlati lavori finanziata con i fondi del Pnrr -, censura il procedimento condotto dalla stazione appaltante che avrebbe rimesso la valutazione sulla verifica della congruità dell'offerta ad un soggetto terzo (un unità tecnica di validazione) sottraendo tale compito al Rup unico soggetto legittimato nella conduzione e nell'adozione del provvedimento definitivo del sub-procedimento. Da qui la sostenuta illegittimità del provvedimento per violazione delle norme sulla competenza.

La sentenza

Il giudice non ha condiviso la censura prospettata per chiare ragioni, valide anche in relazione al nuovo impianto normativo che si sostanzia nel decreto legislativo 36/2023 (ed in particolare l'art. 15 e l'allegato I.2 dedicato specificatamente ai titoli e compiti del responsabile del progetto).

In primo luogo si evidenzia che "l'unità tecnica" altro non è che una unità interna alla stazione appaltante configurabile come struttura di supporto. La struttura di supporto è specificatamente prevista nell'art. 31, comma 9 del pregresso codice e nell'attuale articolo 15, comma 6. Nelle disposizioni in parola si chiarisce che la struttura è posta a supporto al RUP e quindi ai vari procedimenti e sub-procedimenti che fanno capo a quest'ultimo come responsabile dell'intero intervento.

In secondo luogo, nel caso di specie, il giudice precisa come non siano state violate le disposizioni sulla competenza visto che il «giudizio finale in ordine alla congruità (ovvero la non anomalia) dell'offerta (...) è stato assunto direttamente dal R.U.P. (...) come risulta anche dall'avvenuta sottoscrizione da parte del predetto soggetto del verbale di gara» correlato da cui anche risultava la puntualizzazione «che il sub-procedimento di verifica dell'anomalia è stato completato con l'accesso al Fvoe di ogni componente del raggruppamento aggiudicatario».

Dagli atti di gara, pertanto, risulta una corretta distinzione tra attività istruttoria, che il Rup può delegare ad altri soggetti (compresa, ad esempio, la stessa commissione di gara o al responsabile di fase dell'affidamento se individuato) ed il giudizio/provvedimento finale che rimane di competenza esclusiva del responsabile unico del progetto che non può essere delegato. Da NT+.



In questo numero

TAR: il RUP non può delegare il giudizio finale sulle offerte anomale

1

Per la Consulta occupazioni abusive senza eccezioni

2

ANAC dice no a penali legate ad ipotesi di aumento del costo delle opere

3

ABI I numeri del credito

4

Dal 1° marzo la ritenuta sui bonifici dei bonus edilizi sale all'11%

4

Bando ISI per gli incentivi per la sicurezza sul lavoro

5

Per la Consulta occupazioni abusive senza eccezioni

Occupazioni abusive senza eccezioni. Anche quando l'immobile è stato lasciato per anni in condizioni di abbandono dal proprietario. Lo ha deciso la **Corte costituzionale** che con la **sentenza n.28/2024**, depositata ieri in cancelleria e redatta dal giudice **Stefano Petitti**, non ha aderito alla tesi del **tribunale di Firenze** che puntava a escludere la punibilità ai sensi del **reato di invasione di edifici (art.633 codice penale)** nel caso in venga occupato a scopo abitativo un immobile in stato da abbandono da più anni. Il tribunale chiamato a giudicare quattro imputati citati in giudizio per rispondere del reato di invasione di edifici, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte sulla base dell'assunto che, pur non ricorrendo nel caso di specie uno stato di necessità ex **articolo 54 codice penale**, "non sarebbe ragionevole" che la condotta tipica del reato di cui sopra "abbracci situazioni di fatto in cui l'immobile sia stato per lungo tempo abbandonato e sia stato successivamente occupato a fini abitativi". Circostanza questa che ne assicurerebbe, piuttosto, un adeguato sfruttamento economico. Per questo motivo, secondo il **tribunale**, "in vista del soddisfacimento del diritto all'abitazione, da garantire in un sistema ispirato alla solidarietà economica e sociale e al pieno sviluppo della persona, l'espandersi della funzione sociale della proprietà determinerebbe una limitazione della rilevanza penale della condotta di occupazione". La Corte presieduta dal giudice **Augusto Barbera** non è stata dello stesso avviso e ha giudicato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal tribunale e basate su argomentazioni che, "seppur evocative della esigenza di tutelare il fondamentale diritto all'abitazione, non possono essere condivise". La **Consulta** ha chiarito che "scopo della incriminazione ai sensi dell'**art. 633 cod. pen.** è la tutela del diritto di godere pacificamente o di disporre dell'immobile, spettante al proprietario, al possessore o al detentore qualificato". Per questo "oggetto dell'azione delittuosa non possono che essere terreni o edifici altrui, senza alcuna distinzione, e quindi anche terreni incolti, o non produttivi, nonché edifici disabitati o abbandonati". Ne consegue che la disposizione censurata, nella parte in cui si applica anche all'invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da più anni, va considerata "non irragionevole e non lesiva dell'**art. 42 Cost.**, non discendendo dallo stato di abbandono un automatico effetto estintivo dello **ius excludendi alios** riservato al titolare della situazione di attribuzione del bene, né, pertanto, della pretesa punitiva rivolta alla tutela di quel diritto". L'incriminazione della condotta di invasione di **edifici in stato di abbandono** non appare neppure in contrasto con la «funzione sociale» del diritto di proprietà, "in quanto il dovere del proprietario di partecipare alla soddisfazione di interessi generali e all'adempimento dei doveri di solidarietà economica e sociale non significa che la proprietà, anche se in stato di abbandono, debba soffrire menomazioni". Da *Italia Oggi*.



ANAC dice no a penali legate a ipotesi di aumento del costo delle opere

In una gara d'appalto non può essere prevista una clausola penale che scatta in caso di aumento del costo dell'opera rispetto al budget preventivamente stimato dall'amministrazione. Nell'ordinamento italiano, infatti, non sono ammesse ipotesi di penale svincolate dall'inadempimento della prestazione. Ogni penale deve essere collegata almeno al ritardo nell'esecuzione della prestazione. È quanto ha stabilito [Anac con la delibera n. 73 del 17 gennaio 2024](#), intervenendo in merito agli affidamenti di progettazione dell'ampliamento «Arrivi» dell'aeroporto di Napoli Capodichino. Sulla base di un ricorso della Fondazione architetti e ingegneri di Inarcassa, l'Autorità ha valutato come «non conforme alla procedura di legge» la decisione della Società di gestione dei servizi aeroporti campani (Gesac) di applicare una penale alla società aggiudicataria dell'appalto per «l'eventuale incremento dell'importo delle opere progettate» rispetto al budget previsto. La penale prevista ammontava «all'uno per mille dell'importo del corrispettivo economico, previsto per la fase progettuale interessata per ogni incremento dell'uno per cento dell'importo delle opere progettate, fino al raggiungimento del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo del servizio».

Secondo Anac ciò introduce un'ipotesi di penale non contemplata nell'ordinamento italiano, e non coerente con la normativa degli appalti e civilistica. L'Autorità, poi, ricorda che «la clausola penale disciplinata dall'articolo 1382 del Codice civile, è la clausola con cui si conviene il pagamento di una somma di denaro/l'esecuzione di una determinata prestazione in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, producendo l'effetto di limitare il risarcimento della prestazione oggetto del contratto, ed assolvendo ad una funzione risarcitoria». «Secondo la giurisprudenza amministrativa, inoltre – continua Anac – la clausola penale soddisfa una funzione sanzionatoria comminando, in caso di inadempimento, una pena 'privata', in funzione di coercizione all'esatto adempimento (ex multis: Consiglio di Stato n. 6094/2014)». «Nell'ambito dei contatti pubblici - ricorda sempre l'Anac - , il Codice appalti dispone l'applicazione delle penali a carico dell'esecutore nel solo ed unico caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni. In particolare, la penale deve essere commisurata ai giorni di ritardo e proporzionata rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni oggetto dello stesso, e viene calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale». Per questo Anac sottolinea che «il connotato essenziale della clausola penale sia nei contratti pubblici, sia nel Codice civile riguardante tutti i contratti, sia rappresentato dall'inadempimento, essendo legata, la prima, al ritardo nell'esecuzione della prestazione contrattuale, mentre la norma civilistica fa menzione, in senso più ampio, all'inadempimento o ritardo nell'adempimento». La penale, dunque, non è configurabile qualora sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile all'obbligato, costituendo, in tale ultima ipotesi, una condizione o clausola atipica che può essere introdotta dall'autonomia contrattuale delle parti, ma resta inidonea a produrre gli effetti specifici stabiliti dal legislatore per la clausola penale. «In tal senso – ricorda Anac - si esprime la giurisprudenza civile che in applicazione di tale principio ha escluso che fosse qualificabile come clausola penale la previsione, inserita in un contratto di 'leasing' concernente una autovettura, con la quale al concedente era riconosciuto il diritto ad un indennizzo nel caso di furto o perdita del veicolo». Da questo punto di vista l'Autorità bocchia la ricostruzione del Rup secondo la quale «le stazioni appaltanti, hanno la facoltà discrezionale di irrogare penali anche nel caso di inadempimento diverso dal ritardo purché tali penali siano previste nella lex specialis di gara e la relativa imposizione sia disciplinata nel rispetto della normativa vigente». Sul punto l'Anac rileva «che l'autonomia negoziale, anche della pubblica amministrazione, incontra limiti inderogabili rinvenibili nei principi costituzionali di solidarietà, di uguaglianza e di ordine pubblico, sulla base dei quali compiere il giudizio di meritevolezza di cui all'articolo 1322 codice civile». mentre, «sotto un profilo pratico si rappresenta, conclusivamente che, la previsione di una penale nel caso di specie risulta ancor più incongrua in quanto, l'eventuale incremento della stima dei lavori che si renda necessario nel corso della progettazione e che deve essere condiviso con la stazione appaltante, non può costituire un'ipotesi di inesatta esecuzione della prestazione, rivelandosi, in tal senso, una disposizione afflittiva». L'applicazione di penali, dunque, non può essere svincolata dall'inesatta esecuzione della prestazione, «che - conclude l'Autorità - si ritiene, non possa ritenersi configurata nell'ipotesi di specie, ovvero di aumento del costo dell'opera rispetto al budget preventivamente stimato dall'amministrazione». Ora Gesac, società di gestione dei servizi aeroporti campani, ha trenta giorni di tempo per comunicare come intenda adeguarsi. *Da NT+*.

I numeri del credito di ABI

I Numeri del Credito

a cura dell'Ufficio analisi economiche dell'ABI

gennaio 2024

(in parentesi dicembre 2023)

TOTALE IMPIEGHI

variazioni % nei 12 mesi

-2,8
(-3,3)



TOTALE RACCOLTA

depositi e obbligazioni.
variazioni % nei 12 mesi

0,5
(-0,9)



TASSO MEDIO PRESTITI IN EURO

a famiglie e società non finanziarie. Valori %

4,76
(4,76)



TASSO MEDIO DEPOSITI IN EURO

di famiglie e società non finanziarie. Valori %

0,99
(0,96)



Dal 1° marzo la ritenuta sui bonifici dei bonus edilizi sale all'11%

1° marzo 2024 la ritenuta sul bonifico parlante sale dall'8% all'11%. Diventa operativa una delle strette che la Legge di Bilancio per il 2024 ha inserito in materia di Superbonus e bonus edilizi.

Come funziona la ritenuta su bonifico parlante

Quando il committente di un lavoro agevolato con i bonus edilizi paga l'impresa che ha realizzato i lavori col bonifico parlante, le banche e Poste Italiane trattengono una somma come acconto dell'imposta sui redditi.

L'impresa incamera quindi una somma decurtata della ritenuta e vede ridursi la liquidità disponibile.

Come è cambiata la ritenuta su bonifico parlante

La ritenuta sul bonifico parlante è stata introdotta, con un'aliquota del 10%, dalla manovra estiva del 2010 per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica (DL 78/2010).

A seguito delle proteste degli imprenditori edili, la manovra correttiva del 2011 (DL 98/2011) ha abbassato la ritenuta al 4%.

Qualche anno dopo, la Legge di Stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha elevato dal 4% all'8% l'aliquota della ritenuta sui bonifici.

La ritenuta sul bonifico parlante è restata all'8% fino ad ora, ma la Legge di Bilancio per il 2024 l'ha elevata all'11%, suscitando nuove proteste del mondo imprenditoriale.

Ritenuta su bonifico parlante e strette sui bonus edilizi

L'innalzamento della ritenuta sul bonifico parlante non è l'unica misura restrittiva del Superbonus e degli altri bonus edilizi che la Legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto.

Ricordiamo infatti le verifiche sulle rendite catastali dopo i lavori agevolati con il Superbonus e la tassazione al 26% della plusvalenza realizzata con la vendita delle case riqualficate con il Superbonus.

Bando ISI per gli incentivi per la sicurezza sul lavoro

Sarà aperta il 15 aprile 2024 la procedura informatica per ottenere gli incentivi per la sicurezza sul lavoro. Lo prevede il bando ISI 2023, pubblicato a fine dicembre scorso, che prevede cinque assi di finanziamento.

Sicurezza sul lavoro, il bando ISI Inail da 508 milioni di euro Il bando ISI 2023 per l'erogazione di contributi per investimenti nella sicurezza del lavoro ha l'obiettivo di incoraggiare le piccole imprese all'acquisto di macchinari o attrezzature caratterizzati da soluzioni innovative, in grado di ridurre le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità e ridurre la rumorosità e il rischio infortunistico.

Il bando prevede cinque assi di finanziamento:

- progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici;
- progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
- progetti per la riduzione dei rischi infortunistici;
- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
- progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività;
- progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Agli investimenti per la bonifica dell'amianto, la riduzione dei rischi derivanti da malfunzionamenti dei macchinari, la riduzione dei rischi infortunistici e l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale è destinato un contributo a fondo perduto del 65% dell'importo delle spese ritenute ammissibili. Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'Iva ed è compreso tra un importo minimo di 5mila euro e un importo massimo di 130mila euro.

Sono ammissibili al finanziamento le spese di progetto, direttamente necessarie all'intervento, e le spese tecniche. Tra queste ci sono la progettazione, la redazione di perizie, le asseverazioni, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e i collaudi.

Come partecipare al bando per la sicurezza sul lavoro Per partecipare al **bando ISI 2023 dell'Inail**, le imprese hanno a disposizione una procedura informatica con un percorso guidato per la compilazione della domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi regionali. La procedura informatica sarà disponibile **dal 15 aprile al 30 maggio 2024**. Le domande relative ad un asse di finanziamento in cui le risorse sono sufficienti a soddisfare tutte le richieste sono automaticamente ammesse alla fase successiva di completamento della domanda. Negli altri casi, ci sarà un **click day**. Le regole tecniche saranno pubblicate il 16 maggio 2024, mentre il 30 maggio sarà resa nota la tabella temporale, cioè le tempistiche da seguire per completare la domanda e concorrere all'assegnazione dei finanziamenti. da *Edilportale*.

Ance Campania


Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

Telefono:
0817645851

Mail
info@ancecampania.it

Siamo sul web
ancecampania.it

ANCE | CAMPANIA



ANCE Campania – uffici